

XVI legislatura

## **Atto del Governo n. 134**

"Schema di decreto del  
Presidente della Repubblica  
recante Regolamento  
concernente norme sul  
riordino degli istituti  
professionali"

ottobre 2009  
n. 167



servizio studi del Senato

ufficio ricerche sulle questioni  
istituzionali, sulla giustizia e sulla  
cultura



# Servizio Studi

Direttore: Daniele Ravenna

## Segreteria

tel. 6706\_2451

### Uffici ricerche e incarichi

#### Settori economico e finanziario

Capo ufficio: -----

Reggente ufficio: S. Moroni \_3627

#### Questioni del lavoro e della salute

Capo ufficio: M. Bracco \_2104

#### Attività produttive e agricoltura

Capo ufficio: M. Celentano \_2948

#### Ambiente e territorio

Capo ufficio: R. Ravazzi \_3476

#### Infrastrutture e trasporti

Capo ufficio: F. Colucci \_2988

#### Questioni istituzionali, giustizia e cultura

Reggente ufficio: A. Sanso' \_3435

S. Marci \_3788

S. Ruscica \_5611

#### Politica estera e di difesa

Reggente ufficio: A. Mattiello \_2180

#### Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP

Capo ufficio: F. Marcelli \_2114

#### Legislazione comparata

Capo ufficio: V. Strinati \_3442

### Documentazione

#### Documentazione economica

Emanuela Catalucci \_2581

Silvia Ferrari \_2103

Simone Bonanni \_2932

Luciana Stendardi \_2928

Michela Mercuri \_3481

Beatrice Gatta \_5563

#### Documentazione giuridica

Vladimiro Satta \_2057

Letizia Formosa \_2135

Anna Henrici \_3696

Gianluca Polverari \_3567

Antonello Piscitelli \_4942

*Nell'ambito della collaborazione fra i Servizi studi della Camera e del Senato, il presente dossier viene distribuito contestualmente alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento.*

---

I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura

**Atto del Governo n. 134**

"Schema di decreto del  
Presidente della Repubblica  
recante Regolamento  
concernente norme sul  
riordino degli istituti  
professionali"

ottobre 2009  
n. 167

a cura di: A. Sanso'



## INDICE

1. INTRODUZIONE.....	7
2. CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO .....	8
3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO .....	13



## 1. INTRODUZIONE

Il presente *dossier* è stato predisposto in occasione dell'esame presso le competenti Commissioni parlamentari dell'atto del Governo n. 134, che reca lo "Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente norme sul riordino degli istituti professionali", trasmesso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento in data 23 ottobre 2009.

Lo schema è emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera *b*), del decreto-legge n. 112 del 2008<sup>1</sup>, in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

La relazione illustrativa osserva che nello schema di decreto in esame è ricondotta anche la materia oggetto dei regolamenti di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007<sup>2</sup>.

Come precisato nella relazione illustrativa allegata, lo schema di regolamento in esame è volto a:

- riaffermare l'identità degli istituti professionali all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e formazione e a rispondere alla richiesta di competenze avanzate connesse a ambiti settoriali aventi rilevanza nazionale, configurando un quadro ordinamentale che superi la sovrapposizione con i percorsi degli istituti tecnici e si raccordi in maniera organica con il sistema di istruzione e formazione professionale, di competenza delle Regioni;
- permettere ai giovani l'acquisizione di saperi e competenze necessari per assumere ruoli tecnici operativi nei settori produttivi e di servizio, fornendo competenze utilizzabili sia per l'ingresso nel mondo del lavoro, sia per il passaggio ai livelli superiori di istruzione e formazione.

Gli elementi caratterizzanti il provvedimento sono riassumibili nei seguenti punti:

- numero contenuto di indirizzi (6) riferiti a settori produttivi di rilevanza nazionale;
- carico orario annuale obbligatorio di 1.056 ore effettive di lezione, corrispondente a 32 ore settimanali;
- possibile aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche, nel quadro di criteri generali definiti a livello nazionale;
- incremento dello studio della lingua inglese;

---

<sup>1</sup> *Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria*, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133.

<sup>2</sup> *Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli*, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

- potenziamento della cultura scientifica attraverso l'insegnamento di "scienze integrate" e utilizzo diffuso dei laboratori a fini didattici;
- visione delle scuole come "centri di innovazione", con la costituzione di Dipartimenti, l'istituzione di un Comitato tecnico-scientifico, che connetta scuola, territorio e fabbisogni professionali espressi dal mondo del lavoro. Per gli indirizzi del settore industria e artigianato è previsto anche un Ufficio tecnico;
- stretto raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la più ampia diffusione dell'alternanza scuola-lavoro;
- possibilità di rilasciare qualifiche e diplomi in regime di sussidiarietà nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia di istruzione e formazione professionale, nel quadro di specifici accordi stipulati tra Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Regioni sulla base delle linee guida previste dall'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40.

## 2. CONTENUTO DEL PROVVEDIMENTO

Lo schema di regolamento è costituito da 10 articoli e da 4 allegati:

- ALLEGATO A: Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per gli istituti professionali;
- ALLEGATO B: Profili degli indirizzi degli istituti professionali del "settore servizi";
- ALLEGATO C: Profili degli indirizzi degli istituti professionali del "settore industria e artigianato";
- ALLEGATO D: Tabella di confluenza degli attuali istituti professionali di ogni tipo ed indirizzo nel nuovo ordinamento.

*Si segnala che, nella premessa dello schema di regolamento, occorrerebbe inserire il riferimento al parere delle Commissioni parlamentari.*

L'**articolo 1** definisce l'oggetto del provvedimento facendo riferimento all'attuazione del piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del citato decreto-legge n. 112 e richiamando l'articolo 13 del decreto-legge n. 7 del 2007, che colloca gli istituti professionali nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore quale articolazione del secondo ciclo del sistema di istruzione e formazione. La riorganizzazione degli istituti professionali è avviata a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011; le seconde e le terze classi proseguono secondo i piani di studio previgenti al nuovo ordinamento sulla base di un orario corrispondente a 34 ore settimanali.

**L'articolo 2** definisce l'identità degli istituti professionali, basata sull'integrazione tra una solida base di istruzione generale e una cultura tecnico-professionale, che consenta agli studenti di acquisire saperi e competenze adeguati a soddisfare le esigenze formative del settore produttivo di riferimento. I percorsi durano 5 anni e si concludono con il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore.

E' prevista la possibilità, da parte degli istituti professionali, di rilasciare qualifiche e diplomi di competenza regionale in regime di sussidiarietà sulla base di specifici accordi stipulati tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le singole Regioni nel quadro delle linee guida previste dall'articolo 13, comma 1-*quinquies*, del decreto-legge n. 7 del 2007.

Viene stabilito il riferimento degli istituti professionali ai fini della costituzione degli istituti tecnici superiori secondo quanto previsto dal DPCM 25 gennaio 2008<sup>3</sup>.

**L'articolo 3** descrive i percorsi degli istituti professionali per il settore dei servizi (allegato B), articolato nei seguenti cinque indirizzi:

- 1) Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (B1);
- 2) Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica (B2);
- 3) Servizi socio-sanitari (133);
- 4) Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera (B4);
- 5) Servizi commerciali (B5).

**L'articolo 4** definisce i percorsi degli istituti professionali per il settore industria e artigianato (allegato C), articolato nell'indirizzo "Produzioni industriali ed artigianali". Presso gli istituti del settore industria e artigianato è prevista la costituzione di un ufficio tecnico con il compito di sostenere l'organizzazione e la funzionalità dei laboratori e il loro adeguamento in relazione

---

<sup>3</sup> *Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori*, adottate con il DPCM 25 gennaio 2008, che dà attuazione alla legge finanziaria 2007 (art. 1, c. 631 e 875) e al D.L. 7/2007 (art. 13, c. 2).

Il DPCM prevede che gli ITS realizzano percorsi di durata biennale per far conseguire a giovani e adulti un diploma di specializzazione tecnica superiore riferito alle aree tecnologiche, considerate prioritarie dagli indirizzi nazionali di programmazione economica, con riferimento al quadro strategico dell'Ue (si tratta di efficienza energetica, mobilità sostenibile, nuove tecnologie della vita, nuove tecnologie per il *made in Italy*, tecnologie innovative per i beni e le attività culturali, tecnologie dell'informazione e della comunicazione). Per integrare stabilmente risorse pubbliche e private, gli ITS sono configurati secondo il modello della fondazione di partecipazione, nell'ambito dei piani territoriali di intervento deliberati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano. Gli istituti tecnici e professionali ne costituiscono gli enti di riferimento.

Nei piani territoriali continuano a svilupparsi i percorsi IFTS, di durata annuale, per il conseguimento del certificato di specializzazione tecnica superiore, con l'obiettivo di corrispondere a fabbisogni formativi di tecnici superiori in settori diversi dalle aree tecnologiche sopra elencate.

Il DPCM indica anche misure per favorire la realizzazione in via sperimentale dei poli tecnico-professionali, per rendere stabile e organizzata la collaborazione degli istituti tecnici e professionali con le strutture formative accreditate e con il mondo del lavoro e delle professioni.

alle esigenze poste dall'innovazione tecnologica nonché per la sicurezza delle persone e dell'ambiente.

**L'articolo 5** descrive l'organizzazione dei nuovi percorsi degli istituti professionali, in relazione con il Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente e caratterizzati da un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in distinte aree di indirizzo, che possono essere ulteriormente specificate in un numero contenuto di opzioni, con riferimento a documentate esigenze del mondo del lavoro e del territorio, nell'ambito delle quote di flessibilità<sup>4</sup> indicate al comma 3, lettera *a*), dell'articolo in esame.

Il percorso quinquennale, con un orario complessivo annuale di 1.056 ore, comprensive della quota riservata alle regioni e dell'insegnamento della religione cattolica, è strutturato in:

- un primo biennio, dedicato all'acquisizione del saperi e delle competenze previsti per l'assolvimento dell'obbligo di istruzione e di apprendimenti che introducono progressivamente alle aree di indirizzo in funzione orientativa (660 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo)<sup>5</sup>;

- un secondo biennio, in cui l'area di indirizzo può articolarsi in opzioni (495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo);

- un quinto anno, che si conclude con l'esame di Stato (495 ore di attività e insegnamenti di istruzione generale e 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori di indirizzo).

Si prevede, inoltre:

- l'attivazione di dipartimenti, quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti;
- la costituzione di un comitato tecnico-scientifico, composto, in modo paritetico, da docenti e da esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica in relazione ai settori di riferimento;
- la possibilità di stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni con specifica e documentata esperienza professionale, maturata nel settore di riferimento, da individuare sulla base dei criteri formulati dal comitato tecnico-scientifico.

---

<sup>4</sup> In particolare, gli spazi di flessibilità riservati agli istituti professionali corrispondono, con riferimento all'orario annuale delle lezioni, alle seguenti aliquote: entro il 25% nel primo biennio; entro il 35% nel secondo biennio; entro il 40% nell'ultimo anno.

<sup>5</sup> Si segnalano l'inserimento, nel primo biennio di entrambi gli indirizzi, della nuova disciplina "Scienze integrate", alla quale concorrono le discipline "Scienze della terra e biologia", "Fisica" e "Chimica"; la previsione della Storia, unitamente a Cittadinanza e Costituzione; l'aumento delle ore di studio di lingua inglese.

L'**articolo 6**, in merito alla valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti fa riferimento alla normativa vigente, ovvero all'art.13, commi 1, 2 e 6, del decreto legislativo n. 226 del 2005 e dall'articolo 2 del decreto-legge n. 137 del 2008<sup>6</sup>.

La valutazione conclusiva è affidata all'esame di Stato, al cui superamento viene rilasciato il diploma di tecnico, che permette l'accesso all'università, agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica e all'istruzione e formazione tecnica superiore.

Si prevede che le prove per la valutazione periodica e finale e per gli esami di Stato siano definite con modalità tali da consentire l'accertamento delle competenze, abilità e conoscenze acquisite dallo studente anche in contesti operativi; le commissioni d'esame possono avvalersi, per competenze specialistiche, anche di esperti esterni.

L'**articolo 7** indica le modalità sia per il monitoraggio sia per la valutazione dei risultati dell'apprendimento nei percorsi degli istituti professionali.

E' prevista la costituzione di un Comitato nazionale per l'istruzione tecnica e professionale, articolato in commissioni di settore, con il compito di formulare proposte per aggiornare periodicamente, con decreto del Ministro, gli obiettivi formativi; il Comitato assume le funzioni del Comitato nazionale per l'istruzione e la formazione tecnica superiore, che è soppresso contestualmente alla costituzione del primo.

I risultati degli apprendimenti sono oggetto di valutazione periodica a cura dell'INVALSI.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca presenta, ogni tre anni, al Parlamento un rapporto con i risultati del monitoraggio e della valutazione dei percorsi formativi degli istituti professionali.

L' **articolo 8** disciplina il passaggio al nuovo ordinamento, che verrà attuato a partire dall'anno scolastico 2010/2011, garantendo la prosecuzione dei percorsi attivati secondo il vecchio ordinamento fino all'anno scolastico 2009/2010. L'allegato D reca la tabella di confluenza degli attuali istituti professionali nel nuovo ordinamento.

Il comma 2 prevede la possibilità di stipulare intese tra il MIUR, il Ministero dell'economia e finanze e le singole Regioni interessate per attuare sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli istituti professionali ai fini di una offerta coordinata tra i percorsi degli istituti professionali e quelli di istruzione e formazione professionale gestiti dalle regioni.

Il comma 3 demanda ad un successivo decreto ministeriale di natura non regolamentare, adottato dal Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro

---

<sup>6</sup> *Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università*, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2008, n. 169.

dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza Stato, Regioni e Province autonome:

- la definizione delle indicazioni nazionali relative ai risultati di apprendimento;
- la definizione di una ulteriore articolazione delle aree di indirizzo negli spazi di flessibilità in un numero contenuto di opzioni, istituendo un apposito elenco nazionale;
- la rideterminazione dei quadri orario delle classi successive alla prima;
- la sostituzione (limitatamente ai percorsi surrogatori realizzati in assenza di specifiche intese con le Regioni) dell'area di professionalizzazione<sup>7</sup>, con complessive 132 ore di attività in alternanza scuola-lavoro nelle quarte e quinte classi funzionanti.

Il comma 4 demanda a successivi decreti aventi natura non regolamentare la definizione delle classi di concorso del personale docente e l'articolazione delle cattedre, previo confronto con le organizzazioni sindacali, nonché la determinazione degli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli istituti professionali.

Il nuovo ordinamento sarà accompagnato da misure nazionali di sistema, finalizzate sia ad aggiornare il personale scolastico, sia ad informare sulle nuove prospettive i giovani e le loro famiglie.

Il comma 6 indica le modalità di copertura dei posti relativi all'ufficio tecnico di cui all'articolo 4, comma 3.

L' **articolo 9** reca le disposizioni finali, prevedendo che l'attuazione del regolamento in esame non debba comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e richiamando le particolari disposizioni in vigore per le province autonome di Trento e di Bolzano.

L' **articolo 10** abroga le disposizioni relative agli istituti professionali di cui agli articoli 191, commi 2 e 3, e 195 del testo unico in materia di istruzione a partire dall'a.s. 2010-2011.

*Si osserva che la circolare dei Presidenti del Senato e della Camera e del Consiglio dei ministri del 20 aprile 2001, recante "Regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi", prevede che, nei rapporti tra atti normativi, sia privilegiata la modifica testuale (novella) di atti legislativi vigenti,*

---

<sup>7</sup> Il decreto 15 aprile 1994, recante "Programmi ed orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato", prevede un curriculum strutturato in un biennio caratterizzato da due pacchetti formativi, l'uno di organizzazione scolastica, l'altro di competenza regionale. L'organizzazione in sede scolastica prevede un'area delle discipline comuni di formazione scientifica ed umanistica ed un'area delle discipline di indirizzo, ambedue di 15 ore settimanali, per un totale di 900 ore annuali. L'area di professionalizzazione di competenza regionale può variare da 300 a 450 ore, con un totale di curriculum integrato annuale che varia da 1200 a 1350 ore, e ha lo scopo di fornire agli studenti delle classi quarta e quinta competenze per l'accesso al mondo del lavoro.

*evitando modifiche implicite o indirette; si consideri l'opportunità di redigere l'articolo in esame in forma di novella.*

*In merito all'articolo 191, inoltre, si valuti l'opportunità di abrogare il secondo periodo del comma 4.*

Lo schema di regolamento è accompagnato dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall'analisi tecnico-normativa (ATN) e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), da uno scambio di note in merito ad alcuni profili del provvedimento tra il MIUR e il MEF, nonché dal parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 22 luglio 2009. Non sono allegati il parere della Conferenza unificata<sup>8</sup> e quello del Consiglio di Stato.

### 3. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Si ritiene utile presentare un elenco cronologico, non esaustivo, delle principali disposizioni vigenti sulla materia in esame.

Dm 24 aprile 1992, "Programmi ed orari di insegnamento per i corsi di qualifica degli istituti professionali di Stato"<sup>9</sup>.

Dm 15 aprile 1994, "Programmi ed orari di insegnamento per i corsi post-qualifica degli istituti professionali di Stato".

<sup>8</sup> Fonti di stampa riferiscono che la Conferenza unificata, riunitasi il 29 ottobre 2009, ha espresso sullo schema in esame un parere negativo a maggioranza delle regioni.

Orario degli istituti professionali di Stato (dm 24.04.1992 e dm 15.04.1994)				
Biennio qualifica	Area comune umanistico-scientifica	22 h/sett.		
	Area di indirizzo	14 h/sett.		
	Area di approfondimento	4 h /sett.		
3° anno qualifica	Area comune umanistico-scientifica	12-15 h/sett.		
	Area di indirizzo	21-24 h/sett.		
	Area di approfondimento	4 h/sett.		
Biennio post-qualifica	Area comune umanistico-scientifica	15 h/sett.	900 h/anno	curricolo integrato 1200-1350 h/anno
	Area di indirizzo	15 h/sett.		
	Area di professionalizzazione (di competenza regionale)		300-450 h/anno	

D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado".

D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226, "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53":

l'art. 1 dispone che il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione è costituito dal sistema dell'istruzione secondaria superiore e dal sistema dell'istruzione e formazione professionale.

Dm 13 giugno 2006, n. 47, "Quota orario dei curricoli riservata alle istituzioni scolastiche (20 %). Applicabilità ad ogni ordine e grado di istruzione".

L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):

l'art. 1, comma 605, lettera f), stabilisce che, con decreto del Ministro dell'istruzione, sono adottati interventi concernenti il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio<sup>10</sup>;

il successivo comma 631, prevede che, a decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri<sup>11</sup>, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata.

DL 31 gennaio 2007, n. 7, " Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche, la nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli", convertito, con modificazioni, dalla L. 2 aprile 2007, n. 40.

Il D.L. 7/2007, modificando l'impianto del secondo ciclo delineato dalla L. 53/2003 e dal d.lgs. 226/2005 (articolato nel sistema dell'istruzione, costituito dai licei, e nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, di competenza regionale), ha ripristinato i percorsi di istruzione secondaria superiore effettuati negli istituti tecnici e professionali.

---

<sup>10</sup> Attuato con il Dm n. 41 del 25 maggio 2007, che ha disposto la riduzione dei carichi orari settimanali delle lezioni negli istituti professionali da 40 a 36 ore; il provvedimento applicato alle classi prime nell'a.s. 2007/2008, prosegue dall'anno 2009/2010 nelle classi terze.

<sup>11</sup> *Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori*, adottate con il DPCM 25 gennaio 2008 (si veda la nota 3).

In particolare l'art. 13 ha disposto che fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore, di cui al decreto legislativo n. 226 del 2005, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore. Nel quadro del riordino e del potenziamento degli istituti tecnici e professionali, con uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi, decorso il quale i regolamenti possono comunque essere adottati, sono previsti:

- la riduzione del numero degli attuali indirizzi e il loro ammodernamento nell'ambito di ampi settori tecnico-professionali, articolati in un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e in aree di indirizzo;
- la scansione temporale dei percorsi e i relativi risultati di apprendimento;
- la previsione di un monte ore annuale delle lezioni sostenibile per gli allievi nei limiti del monte ore complessivo annuale già previsto per i licei economico e tecnologico dal decreto legislativo n. 226 del 2005, e del monte ore complessivo annuale da definire ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- la conseguente riorganizzazione delle discipline di insegnamento al fine di potenziare le attività laboratoriali, di stage e di tirocini;
- l'orientamento agli studi universitari e al sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore.

Sono adottate apposite linee guida, predisposte dal Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la Conferenza unificata, al fine di realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di istruzione e formazione professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale.

Fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e nel rispetto delle competenze degli enti locali e delle regioni, possono essere costituiti, in ambito provinciale o sub-provinciale, «poli tecnico-professionali» tra gli istituti tecnici e gli istituti professionali, le strutture della formazione professionale accreditate e le strutture che operano nell'ambito del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore denominate «istituti tecnici superiori».

D.L. 25 giugno 2008, n. 112, "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria", convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133:

l'art. 64 (Disposizioni in materia di organizzazione scolastica), al comma 3 stabilisce che il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca predispone un piano programmatico di interventi volti ad una maggiore razionalizzazione dell'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, che conferiscano una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico; il comma 4 prevede che, per l'attuazione del piano di cui al comma 3, con uno o più regolamenti su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, anche modificando le disposizioni legislative vigenti, si

provvede ad una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico, attenendosi tra l'altro ai seguenti criteri: ridefinizione dei curricula vigenti nei diversi ordini di scuola anche attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei relativi quadri orari, con particolare riferimento agli istituti tecnici e professionali (lettera *b*).



## Ultimi dossier del Servizio Studi

154	Dossier	Atto del Governo n. 118 Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore"
155	Dossier	Disegno di legge A.S. n. 1784 "Conversione in legge del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee"
156	Dossier	Disegni di legge AA.SS. n. 1790 e 1791. Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della Commissione esteri - Edizione provvisoria
157	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 13 <sup>a</sup> Commissione - Edizione provvisoria
158	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della Commissione difesa - Edizione provvisoria
159	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 7 <sup>a</sup> Commissione permanente
160	Dossier	Infrastrutture e trasporti nei documenti del Bilancio dello Stato per il 2010
161	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente
162	Dossier	Disegni di legge AA.SS. nn. 1790 e 1791 Finanziaria e Bilancio 2010. Profili di competenza della 6 <sup>a</sup> Commissione Finanze e Tesoro
163	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1790 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)
164	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1781 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge Comunitaria 2009
165	Schede di lettura	Disegno di legge A.S. n. 1835 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 settembre 2009, n.134, recante disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010" Edizione provvisoria
166	Dossier	Atto del Governo n. 118 Schema di decreto legislativo recante: "Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970 di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore" - Note e osservazioni

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico PDF su Internet, all'indirizzo [www.senato.it](http://www.senato.it), seguendo il percorso: "Leggi e documenti - dossier di documentazione - Servizio Studi - Dossier".